

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione seconda civile**

Riunita oggi in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati magistrati

Dr. Norelli Emilio	Presidente
Dr. De Santis Cecilia	Consigliere
Dr. Toselli Raffaele	Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1040/12 del ruolo generale affari contenziosi posta in decisione alla udienza collegiale del 30/11/16 e vertente

TRA

[REDACTED]
El.te dom.to in Roma P.za S. Andrea della Valle, 3 presso lo studio degli avv.ti [REDACTED] che lo rappresentano e difendono come da procura in atti.

APPELLANTE

E

Banca Monte dei Paschi di Siena 00884060526
El.te dom.ta in Roma L.go Giuseppe Toniolo, 6 presso lo studio dell'avv.to Umberto Morera che la rappresenta e difende come da procura in atti.

APPELLATO

OGGETTO

Appello avverso la sentenza n.14715/11 del Tribunale di Roma depositata il 7/7/2011.

CONCLUSIONI

Alla udienza di cui alla epigrafe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione [redacted] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Banca in rubrica indicata. Chiedeva la declaratoria di nullità, annullamento, o comunque di risoluzione dei contratti di acquisto dei titoli con condanna della Banca alla restituzione della somma investita nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Evidenziava, in particolare, di aver acquistato, attraverso la intermediazione della Banca, obbligazioni Lehman Brothers nonché Goldman Sachs; in conseguenza del noto default aveva totalmente perso il capitale investito; ciò in quanto la Banca non le aveva fornito, sia nella fase genetica che nella fase dinamica del rapporto, le informazioni prescritte sia dal TUF che dal regolamento Consob 11522/98, costituenti norme imperative.

Si costituiva la Banca instando per il rigetto della domanda.

Il Tribunale, con la sentenza di cui alla epigrafe, rigettava tutte le domande. Evidenziava che dagli atti prodotti risultava provato l'adempimento, da parte della convenuta, all'obbligo di fornire all'attore tutte le informazioni necessarie per comprendere il tasso di rischio -all'epoca assai basso- inerente alla operazione eseguita. Con riferimento ai profili relativi alle informazioni da fornire "in itinere" evidenziava che le norme invocate dallo stesso attore non prevedevano tale obbligo; in ogni caso, pur a voler richiamare le regole stabilite dal Consorzio Patti Chiari, l'attore si era del tutto sottratto all'onere di specifica allegazione dei fatti che, sulla base delle dette norme, imponevano l'informazione suppletiva pretesa. In ogni caso l'attore non aveva dimostrato la possibilità di un effettivo disinvestimento delle suddette obbligazioni successivamente al fallimento dell'emittente.

La sentenza veniva impugnata da [redacted] il quale reiterava le medesime domande già svolte in primo grado.

Si costituiva la Banca instando per il rigetto dell'appello e proponendo altresì appello incidentale.

La causa era ritenuta in decisione alla udienza di cui alla epigrafe con concessione dei termini di legge alle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo si censura la sentenza per aver rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, da parte della banca, agli obblighi informativi cui essa è tenuta ai sensi dell'art. 21 TUF e del regolamento Consob.

In particolare, sostiene l'appellante (cfr. punto 4 dell'atto di appello), che il giudice ha errato nel ritenere che il cliente fosse in grado di adottare le proprie decisioni in materia di investimenti e aveva una propensione al rischio definibile come alta ed una

preferenza per investimenti di tipo speculativo. Invero una tale valutazione si apprezzava incongruente sotto due profili.

Innanzitutto proprio la tipologia dell'investimento -all'epoca le obbligazioni godevano di una affidabilità simile a quella dei titoli di Stato italiani e con una variazione di rischio molto bassa-dimostrava tutt'altro: l'investimento faceva invece inferire che trattavasi, non di un investitore/speculatore, ma di un investitore/risparmiatore.

In secondo luogo, proprio sulla base delle norme che disciplinano tale attività, l'intermediario aveva l'obbligo di monitorare le variazioni di rischio e conseguentemente informare il risparmiatore di repentini e/o preoccupanti oscillazioni dei titoli oggetto del contratto di negoziazione. Orbene tale obbligo, afferente non al momento genetico della stipula del contratto bensì a quello dinamico della fase successiva, non è stato affatto adempiuto dalla Banca la quale non ha fornito la prova di aver reso edotto ████████ dei rischi connessi alla detenzione delle obbligazioni, allorquando incominciarono a manifestarsi i segni di criticità delle condizioni finanziarie delle emittenti.

1.1) Con il secondo motivo, peraltro in qualche modo legato all'ultimo profilo, l'appellante evidenzia che il Tribunale non ha correttamente valutato un ulteriore profilo di diritto e di fatto. Invero l'obbligo di informativa in itinere nella specie si fondava proprio sul Regolamento del Consorzio Patti Chiari di cui la Banca appellata faceva parte. Esso imponeva alle banche di fornire le informazioni finanziarie, non solo nella fase genetica del rapporto, ma anche durante e dopo le scelte di investimento. Nella specie la Banca era venuta meno a tale obbligo. Infatti essa ebbe a comunicare all'appellante che il titolo in questione era uscito dall'elenco, il 6 ottobre 2008, allorquando il fallimento della Banca emittente era avvenuto il 15 settembre 2008.

Conseguentemente è incontrovertibile l'inadempimento della appellata; al contrario se essa avesse informato, quanto meno lo stesso giorno del crac (12 settembre 2008), come risulta dal prospetto bloomberg, egli avrebbe potuto vendere il titolo ad una quotazione pari a 72,839. Tanto basta a ritenere provato il danno. Sulla base di ciò il ████████ reitera la domanda di nullità dei contratti con condanna al risarcimento danni; in subordine chiede l'annullamento dei medesimi con condanna al risarcimento danni; in estremo subordine, dichiarato il grave inadempimento della banca, condannare la stessa al risarcimento danni quantificati in euro 105.451,42 (92.289,16 capitale investito e non più recuperabile e euro 8.162,26 quale minusvalenza per il disinvestimento delle obbligazioni Goldman Sachs) nonché ai danni non patrimoniali quantificabili in euro 20.000.

2) Prima di passare al merito va preliminarmente evidenziato che l'appellante ha reiterato in appello la domanda di invalidità dei contratti. Il Tribunale aveva rigettato le relative domande evidenziando, in particolare, che le norme indicate non avevano natura imperativa e l'eventuale inadempimento agli obblighi informativi, e genetici e in itinere, andavano letti nell'ottica degli artt. 1218 e/o 1453 CC.

Di talché, non avendo l'appellante censurato tale costruito argomentativo -peraltro pienamente condivisibile- sul quale si fonda la decisione del tribunale, l'appello è inammissibile per carenza di specificità dei motivi.

3) Venendo al merito, la prima censura (4.1-4.2 atto di appello) è infondata.

Invero il Tribunale, con riferimento specifico al profilo censurato, ha precisato che l'attore possedeva le conoscenze sufficienti per poter comprendere, da se solo, il tasso di rischio inerente alla operazione, avuto riguardo proprio sia alla tipologia dell'investimento che alle informazioni comunque fornite dalla Banca. La circostanza fattuale evocata dall'appellante, al fine di confutare tale costruito argomentativo, al contrario di quanto ritenuto, porta a diverse ed opposte conclusioni. Infatti proprio perché al momento dell'investimento si trattava di titoli a basso rischio, in tutto equivalente ai titoli di Stato italiani, non occorre che la Banca fornisse ulteriori specifiche informazioni oltre quelle fornite attraverso i moduli pacificamente consegnati al momento dell'investimento.

Si aggiunga poi che il Tribunale, proprio con riferimento all'obbligo di informativa genetica, ritiene che l'eventuale condotta omissiva non ha alcun nesso con il danno evocato in quanto, proprio in ragione di quanto sopra (titoli a basso rischio), l'appellante avrebbe comunque acquistato i titoli de quibus in tutto congruenti al suo profilo di investitore/risparmiatore.

4) Con riferimento al secondo profilo (4.3) e al secondo motivo (sub 5 atto di appello) –da leggere congiuntamente in quanto pongono la medesima questione (inadempimento all'obbligo informativo "in itinere")- innanzitutto non vi è dubbio che la Banca avesse l'obbligo di informare il cliente anche in itinere; in tale contesto poco rileva se tale obbligo avesse fonte legale (ex art. 1375 cc) ovvero, come ha ritenuto il Tribunale, fonte negoziale ed in particolare proprio il Regolamento del Consorzio Patti Chiari, avente funzione eterointegrativa, ex art. 1374 cc del contratto in essere, atteso che la Banca appellata faceva parte del Consorzio suddetto.

Ma se così è, deve ritenersi che l'inadempimento sussisteva solo se, e nei limiti in cui, a mente del detto Regolamento fosse esigibile l'obbligo di informare.

Infatti tale fattispecie era espressamente disciplinata dal detto Regolamento, richiamato dall'appellante, sia con riferimento al contenuto dell'obbligo sia con riferimento agli aspetti temporali. In particolare in due ipotesi la Banca aveva un obbligo di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di rischio.

Innanzitutto, nel caso in cui il titolo, per qualunque ragione, fosse stato escluso dall'Elenco; in tal caso la appellata –giòva ribadire facente parte del Consorzio- doveva rendere edotto il cliente di tale fatto, alla prima comunicazione periodica utile successiva ad esso.

In secondo luogo era previsto che la banca dovesse comunque (a prescindere dalla esclusione o meno del titolo dall'Elenco), notificare il cliente in presenza di una oscillazione del rischio superiore ai limiti prefissati dal c.d. Parametro allargato ovvero oltre l'ambito delimitato da un rating BBB e da un VAR giornaliero pari a 0,625%. In tale seconda ipotesi la Banca era tenuta ad informare il cliente entro due giorni dal verificarsi di tale oscillazione.

In tale contesto si deve allora ritenere che l'obbligo, da parte della banca, di informare il cliente di tali oscillazioni pericolose ovvero tali da far pronosticare una caduta del valore dei titoli obbligazionari, essendo stato normato, poteva ritenersi esigibile solo in dette ipotesi.

4.1) Delineata la disciplina, e venendo al merito, ne deriva che –sulla base dei principi generali- era onere dell' appellante/creditore allegare l'inadempimento; il che, analiticamente, vuol significare che era l'appellante a dover specificamente indicare il momento nel quale il titolo aveva raggiunto la soglia di rischio, per come connotata dal detto Regolamento, a livello tale da rendere esigibile l'obbligo di immediata informativa.

Orbene l'appellante non ha affatto adempiuto a tale onere ove si consideri che l'unico riferimento temporale da esso indicato, quale momento tipico di adempimento dell'obbligo informativo, è proprio la data del fallimento, disposto nell'ordinamento statunitense, della banca emittente.

E' indubbio, come correttamente evidenziato dal tribunale, che, rispetto ad esso, la comunicazione all'appellante/cliente fosse tardiva.

Ma tale momento (declaratoria di fallimento) "ex se" è del tutto irrilevante sulla base delle norme del Regolamento che individuavano, al contrario, quale momento tipico per esigere la informativa "de qua", giova ribadire, o allorquando il titolo veniva escluso dall'Elenco –sulla base di deliberati del Consorzio- ovvero allorquando (fallimento o non) il titolo avesse subito un deprezzamento nella misura indicata nel Regolamento.

Di tal che, avuto riguardo alle norme del Regolamento, la Banca ha adempiuto ad esso, ove si consideri che il titolo era stato escluso dall'Elenco successivamente alla ammissione alla procedura di Chapter 11; quindi sotto tale profilo la informazione data al cliente in data 6 ottobre 2008 è conforme alla tempistica indicata nel Regolamento suddetto.

4.2) Ove si voglia invece far riferimento all'altra condizione -titolo che supera la soglia di rischio- due sono gli aspetti da evidenziare.

Innanzitutto l'appellante non ha affatto allegato, come era suo onere trattandosi di circostanza connotante l'inadempimento, quando il titolo ha superato la soglia di rischio per come connotata dal regolamento.

In secondo luogo, in ogni caso, come ormai pacificamente riconosciuto dalla stessa giurisprudenza di merito (da ultimo si veda Corte di Appello di Roma sentenza n. 1570/2017, est. Cianfrocca), il titolo oggetto del contratto si è deprezzato in maniera talmente repentina da rendere oggettivamente impossibile una informazione precedente all'uscita del titolo dall'elenco Patti Chiari. Nessun segnale premonitore, giova ribadire, precedente alla procedura Chapter 11, poteva far inferire ciò; né tantomeno l'appellante ha individuato tale momento essendosi limitato a collocare temporalmente tale momento proprio con la declaratoria di fallimento della Banca emittente. Ma, in tal caso, salvo quanto si dirà infra, non può ritenersi che vi sia stato un ritardo nell'informativa, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari anche per acquisire/comunicare tale informazione.

Quindi, traendo una ulteriore e fondamentale conclusione, la Banca ha adempiuto tempestivamente all'obbligo di informativa "in itinere", in conformità al Regolamento, comunicando al cliente la esclusione del titolo dall'Elenco; la situazione oggettiva conosciuta o conoscibile dalla Banca non rendeva esigibile una informativa anteriore a tale esclusione (o al fallimento della banca emittente) in

quanto fino a tale momento il titolo non aveva raggiunto una valutazione di rischio superiore a quella prevista nel Regolamento.

5) In tale contesto, poi, assume rilievo e valenza anche una ulteriore considerazione, già esplicitata dal Tribunale.

Invero, dato atto di quanto sopra, anche ove sussistesse l'inadempimento -nella specie il ritardo nella comunicazione dell'uscita del titolo dal Consorzio ovvero il ritardo di esso rispetto alla declaratoria di fallimento- era indubbiamente onere dell'appellante dimostrare sia il danno sia il nesso di questo con l'asserito inadempimento.

Sul punto, come correttamente evidenziato dal Tribunale, è certamente essenziale provare la idoneità della condotta alternativa lecita. In altri ed analitici termini va provato che ove la Banca avesse informato tempestivamente il cliente questi sarebbe riuscito a utilmente disinvestire il titolo.

Ciò posto nella specie, come peraltro evidenziato dal tribunale, non solo tale prova non è stata fornita ma ragionevolmente va esclusa.

Sotto il primo profilo non può non sottacersi la già ricordata circostanza: l'appellante non ha indicato in quale momento la Banca avrebbe dovuto e potuto comunicare il deprezzamento del titolo. Né a tal fine possono rilevare i documenti prodotti da esso appellante in appello. Invero essi sono chiaramente inutilizzabili sia ai sensi dell'art. 345 c.p.c. sia soprattutto perché trattasi di atti provenienti dalla parte di cui si sconosce la provenienza.

Sotto il secondo profilo, proprio la genesi della crisi della banca Lehman, fatto notorio, dimostra la repentinità della stessa intervenuta in maniera del tutto inaspettata il 15 settembre 2008, allorquando alcun segnale era tale da far ritenere il default del titolo (cfr. la citata sentenza Core di Appello di Roma).

Quindi anche ove fosse predicabile, a carico della Banca, un inadempimento all'obbligo informativo "in itinere", esso non è idoneo a spiegare il danno per come connotato -perdita totale del capitale investito-. Ciò in quanto, pur valorizzando l'indicazione temporale dell'appellante, era assai improbabile che il titolo "de quo" potesse, con successo, essere venduto allorquando fosse divenuto notorio il default della Banca o il suo fallimento.

Pertanto -vuoi perché la Banca ha correttamente adempiuto, sia nella fase genetica che nella fase dinamica del rapporto, ai suoi obblighi informativi, sia perché, in ragione della repentinità del default della Banca emittente, era assai improbabile che l'appellante, una volta divenuta notoria la crisi della stessa (col fallimento), avrebbe potuto disinvestire con successo il titolo- l'appello va integralmente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM55/14 tabella 12 scaglione 4° (avuto riguardo al valore della causa pari ad euro 105.451,42), valori medi avuto riguardo alla attività professionale svolta e documentata. 


P.Q.M.

La Corte definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza di cui alla epigrafe proposto da [REDACTED] con atto di citazione notificato alla banca Monte dei Paschi di Siena il 22 febbraio 2012 così provvede:


- 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- 2) condanna [REDACTED] a rifondere alla banca Monte dei Paschi di Siena le spese di costituzione del presente grado che liquida in complessivi euro 13.635,00 oltre rimborso spese forfettario (15%) Iva e cpa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 3/10/2017

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria



Roma, li - 9 MAG, 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Adalberto ORSINI

